



# TRIBUNALE DI PALERMO

## QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

### IL GIUDICE

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII* depositata da Occhipinti Angelo in data 7 ottobre 2023;

visto il provvedimento di assegnazione del procedimento emesso in data odierna;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art. 27, comma 2, CCII*, posto che il centro degli interessi principali del debitore - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Salvatore Lo Cicero, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appare dimostrata la sussistenza, in capo al proponente, sia della qualifica di consumatore (cfr. art. 2, comma 1, lett. e, CCII) sia dello stato di sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

osservato che, allo stato, non si ravvisa la ricorrenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII;

dato atto che non è stata indicata l'attuale pendenza di procedure esecutive in relazione alle quali valutare la sospensione *ex art. 70, comma 4, CCII*;

ritenuta, nondimeno, l'opportunità di disporre, a mente della disposizione appena citata, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul



patrimonio del debitore nonché il divieto per quest'ultimo di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

rammentato infine che, nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la legittimazione esclusivamente per le somme dovute a titolo di oneri di riscossione, mentre la legittimazione per i crediti iscritti a ruolo spetta ai corrispondenti enti impositori (cfr. Trib. Bologna, Sez. IV, 29 aprile 2022; Trib. Mantova, decr. dell'11 aprile 2022 nel proc. n. 1/2022 R.G.; Trib. La Spezia, 9 aprile 2019; Trib. Bologna, Sez. IV, decr. del 24-27 aprile 2018 nel proc. n. 5798/2015 R.G.);

visto l'art. 70 CCII;

#### **DISPONE**

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it);

#### **DISPONE**

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

#### **DISPONE**

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino al professionista il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

#### **AVVISA**

i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;



**DISPONE**

il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

**DISPONE**

che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, il professionista - sentito il debitore - riferisca per iscritto a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al proponente e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Salvatore Lo Cicero.

Palermo, 9 ottobre 2023

**IL GIUDICE**  
*Giuseppe Rini*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA**  
**SOVRAINDEBITAMENTO**

**ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE**  
**DEI DEBITI DEL CONSUMATORE e**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**  
**ex artt. 67 e ss. del C.C.I.**

**DEBITORI:**

Il:

Δ Sig. Angelo Occhipinti, nato a --- il ---, C.F. ---, ivi residente a --- in via --- n. ---, lavoratore dipendente ---, assistito dall'Avv. Mariano Guzzo.

**PROFESSIONISTA INCARICATO:**

Dott. Salvatore Lo Cicero nato a Palermo il 14/08/1973 (C.F. LCCSVT73M14G273B) con studio in Palermo, via Giuseppe Sciuti n. 164, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al n. 1625/A telefono 3405486304, PEC: [salvatore.locicero@pec.commercialistipa.it](mailto:salvatore.locicero@pec.commercialistipa.it)

**1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI**

Il sottoscritto Dott. Salvatore Lo Cicero iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al n. 1625/A con studio in Palermo, via Giuseppe Sciuti n. 164 C.F. LCCSVT73M14G273B; PEC: [salvatore.locicero@pec.commercialistipa.it](mailto:salvatore.locicero@pec.commercialistipa.it), con provvedimento del **25 gennaio 2023** n. **22/2021** prot. n. **366/2023**, è stato nominato dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento “dell'*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo*” quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi.

In particolare, il sottoscritto è stato incaricato di redigere la “*Relazione particolareggiata in ordine alla richiesta di omologa del piano del consumatore*” presentata dal sig. Angelo Occhipinti.

Il Dott. Salvatore Lo Cicero in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara ed attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- di non essere legato al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- che il compenso dell'O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo per la gestione della procedura non comprende quello per l'opera prestata successivamente all'omologazione del piano;
- che il compenso è stato determinato dall'OCC dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo secondo le tabelle di cui agli articoli da 16 a 17 del D.M. 202/2014 e quantificato in euro 1.500,00 più oneri.

## 2. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AL DEBITORE

Di seguito una tabella riepilogativa delle informazioni anagrafiche del debitore proponente:

	Dati del debitore
COGNOME	OCCHIPINTI
NOME	ANGELO
CODICE FISCALE	---
DATA DI NASCITA	---
COMUNE DI NASCITA	---
COMUNE DI RESIDENZA	---
INDIRIZZO DI RESIDENZA	---

DOMICILIO	c/o Studio dall'Avv. Mariano Guzzo
CAP	---
STATO OCCUPAZIONALE	---
COMPOSIZIONE STATO DI FAMIGLIA	Coniuge: --- Figlio: --- Figlio: ---

### 3. RICOSTRUZIONE MASSA ATTIVA E PASSIVA

Dalla documentazione fornita, è stato possibile ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istante e verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento.

#### **DATI REDDITUALI DEL DEBITORE**

Periodo d'imposta	2020	2019	2018	2017
Documento	730	730	730	730
Sostituto d'imposta				
Reddito	€ 20.979,00	€ 21.451,00	€ 20.050,00	€ 19.660,00

I dati reddituali degli anni 2017 - 2018 - 2019 - 2020, generano un reddito mensile lordo pari a circa € 1.719,37 corrispondente a un reddito mensile netto di circa 1.500,00. Si precisa che il sig. Occhipinti ha trattenute in busta paga per circa 600,00 euro.

#### **PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL DEBITORE**

Il sig. Occhipinti non risulta proprietario di beni immobili

#### **PATRIMONIO MOBILIARE DEL DEBITORE**

L'attivo disponibile del sig. Occhipinti è rappresentato:

- 1) **Stipendio** – Il sig. Occhipinti è percettore di un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro è il ---.
- 2) **Beni mobili registrati** - Il sig. Occhipinti ha intestato il bene mobile registrato --- --- ---. Si tratta dell'autovettura utilizzata per raggiungere il posto di lavoro.

#### **SITUAZIONE DEBITORIA**

I crediti chirografari, perché non supportati da privilegi, sono:

1. **CRIO SPV Srl** per l'ammontare complessivo di euro 8.650,00;
2. **Findomestic Banca Spa** per l'ammontare complessivo di euro 15.796,09;
3. **IFIS NPL Spa** per l'ammontare complessivo di euro 14.116,00;
4. **Fides** per l'ammontare complessivo di euro 28.938,00.

La situazione debitoria complessiva del sig. Occhipinti è la seguente:

<b>Passivo</b>	<b>Debito residuo</b>
Compenso Gestore della crisi	€ 1.500,00
Avv. Mariano Guzzo	€ 900,00
CRIO SPV Srl	€ 8.650,00
Findomestic Banca Spa	€ 15.769,09
IFIS NPL Spa	€ 14.116,00
Riscossione Sicilia Spa	€ 1.463,70
CCIAA	1.381,53 €
Regione Siciliana - Bollo Auto	€ 444,31
Fides	€ 28.938,00
<b>Totale Passivo</b>	<b>€ 73.162,63</b>

#### CAUSE DI INDEBITAMENTO E DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Il Sig. Angelo Occhipinti è dipendente a tempo indeterminato --- ---. Nel 2009 è assunto, conseguita la specializzazione in *“manutenzione dei macchinari per la depurazione dell'acqua”*, con la qualifica, come da cedolino paga che si allega, di “---” presso ---.

Lo *status* di dipendente, e le necessità familiari, dà al sig. Occhipinti la possibilità di ristrutturare l'immobile dove abita con la famiglia chiedendo un finanziamento e la contestuale cessione del quinto dello stipendio. Tra le spese sostenute dal sig. Occhipinti vi è il canone di locazione versato ---'---, di euro 119,00. Nel corso degli anni la richiesta di finanziamenti e il ricorso alla cessione del quinto dello stipendio diventa necessità. I figli crescono e aumenta la necessità di aiutarli ad acquisire la propria indipendenza creando le condizioni per un lavoro.

Nel 2014 il --- cede la gestione della --- a una ditta privata e il Sig. Occhipinti viene trasferito come custode in una palestra a ---. Tale trasferimento causa problemi al debitore ricorrente poiché il suo stipendio viene diminuito ed iniziano le prime difficoltà ad onerare gli impegni presi con le finanziarie. Nel 2016 viene nuovamente trasferito in ---, ma esclusivamente come manutentore. Ad oggi il Sig. Occhipinti percepisce uno stipendio netto pari a circa 1.500,00 euro ridotto dalla cessione del quinto dello stipendio e da un pignoramento effettuato da Findomestic Banca Spa.

Le risorse liquide disponibili, al netto del pignoramento e del quinto dello stipendio, ammontano a circa 900,00 euro.

Il nucleo familiare del sig. Occhipinti, oggi, è costituito dalla moglie e da due figli, uno di 23 anni, e l'altro di 14.





## ESECUZIONE DEL PIANO SARÀ IL SEGUENTE

Il totale dei debiti è sintetizzato nella tabella che segue:

Passivo	Debito residuo
Compenso Gestore della crisi	€ 1.500,00
Avv. Mariano Guzzo	€ 900,00
CRIO SPV Srl	€ 8.650,00
Findomestic Banca Spa	€ 15.769,09
IFIS NPL Spa	€ 14.116,00
Riscossione Sicilia Spa	€ 1.463,70
CCIAA	1.381,53 €
Regione Siciliana - Bollo Auto	€ 444,31
Fides	€ 28.938,00
<b>Totale Passivo</b>	<b>€ 73.162,63</b>

Dall'analisi della capacità reddituale e dell'analisi delle spese familiari si ritiene che il piano sia sostenibile secondo il **prospetto di esecuzione** che segue (per un tempo di sei anni e una rata mensile di € 180,76. Il piano prevede la restituzione di € 13.014,39):

### ESECUZIONE DEL PIANO

Passivo	Debito residuo	% di soddisfazione	Debito da soddisfare	RATE	
				DALLA RATA	ALLA RATA
Compenso Gestore della crisi	€ 1.500,00	100%	€ 1.500,00	1	9
Avv. Mariano Guzzo	€ 900,00	100%	€ 900,00	9	14
CRIO SPV Srl	€ 8.650,00	15%	€ 1.297,50	14	21
Findomestic Banca Spa	€ 15.769,09	15%	€ 2.365,36	21	34
IFIS NPL Spa	€ 14.116,00	15%	€ 2.117,40	34	46
Riscossione Sicilia Spa	€ 1.463,70	15%	€ 219,56	46	47
CCIAA	1.381,53 €	15%	207,23 €	47	48
Regione Siciliana - Bollo Auto	€ 444,31	15%	€ 66,65	48	48
Fides	€ 28.938,00	15%	€ 4.340,70	48	72
<b>Totale Passivo</b>	<b>€ 73.162,63</b>		<b>€ 13.014,39</b>		

#### 4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

##### Presupposto soggettivo

Sono legittimati ad adire le procedure di cui al C.C.I. [L. n. 3/2012, così come modificato con D. Leg.vo 12 gennaio 2019, n. 14 in attuazione della L. n. 155/2017 (in Suppl. Ordinario 6 alla Gazz., 14 febbraio 2019, n. 38)] il **consumatore** inteso quale persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Nella fattispecie in esame il sig. Occhipinti può senza alcun dubbio qualificarsi come consumatori rispetto alle obbligazioni assunte, atteso che questi non ha mai svolto attività professionale e/o imprenditoriale.

Il sig. Occhipinti ha sempre lavorato come dipendente --- la moglie ha sempre svolto attività di casalinga.

Come si vedrà in seguito, la situazione debitoria è maturata in conseguenza a un'esposizione finanziaria sempre maggiore, conseguente a diversi finanziamenti legati alle necessità familiari, piccoli strumenti elettronici, liquidità e soprattutto, la ristrutturazione dell'immobile dove abita con la famiglia.

Tali circostanze, oltre che verificate e riscontrate, sono state confermate dal sig. Occhipinti sia in sede di deposito della domanda che durante l'interrogatorio.

Ai sensi del C.C.I. può dunque affermarsi che il sig. Occhipinti possiede il requisito di "consumatore".

Dalle informazioni fornite dal debitore si è proceduto alla verifica dello stato di **sovraindebitamento**, quale **requisito oggettivo** necessario per l'accesso alla procedura secondo quanto disposto dal C.C.I. definita come *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente"*

Dal confronto del patrimonio prontamente liquidabile per far fronte al debito (sempre costituito solo ed esclusivamente dallo stipendio del sig. Occhipinti) è agevole rilevare che la situazione di sovraindebitamento esiste oggi come esisteva già quando questi ha fatto ricorso al credito al consumo.

Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che vi sia stato a partire dal cambio di mansione presso il --- un forte squilibrio finanziario a causa della riduzione del reddito mensile, ovvero la chiara e palese incapacità di far fronte al flusso delle uscite monetarie con le proprie entrate correnti, atteso che non vi erano redditi sufficienti oltre il minimo vitale, per poter onorare i debiti contratti.

**Secondo le tabelle Istat, la soglia di povertà assoluta per l'anno 2021 riferita al Mezzogiorno d'Italia ammonterebbe ad 1.410,06, per un nucleo familiare composto da 4 persone, di cui n. 3 maggiorenni nella fascia di età 18-59 e uno nella fascia di età tra 11-17.**

Considerando che il sig. Occhipinti, percepisce un reddito mensile al netto di imposte pari a circa € 1.500,00, non vi è dubbio che la Sua famiglia rientra in quel novero di famiglie che, nella odierna situazione, a causa della diminuzione del reddito a 900,00 euro circa, vivono al limite della soglia della povertà assoluta.

In conclusione, può dunque affermarsi che il sig. Occhipinti si trova in una situazione di "sovraindebitamento", ovvero in quella situazione definita dal C.C.I. come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

## Condizioni ostative ed atti in frode

Dalla documentazione fornita dall'istante, dai diversi incontri avuti con l'interessato e con il suo Avv. Mariano Guzzo è stato verificato che l'istante ai sensi dal C.C.I.:

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal C.C.I.;
- b) Non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, a procedimenti di cui al C.C.I.;
- c) Non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui al C.C.I.;
- d) Ha fornito la necessaria documentazione per ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.

### 5. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.

Le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovraindebitamento attuale sono da individuare nell'indebitamento progressivo.

In particolare, il sig. Occhipinti nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, anzi in assenza dei controlli di cui all'art. 124 TUB otteneva finanziamenti aumentando al tempo stesso la rata "sostenibile".

L'utilizzo di prodotti finanziari che inducevano il cliente a far uso inconsapevole del credito al consumo, il ricorso a numerosi finanziamenti con conseguente pagamento di penali ed interessi, l'applicazione di condizioni non propriamente vantaggiose, contribuivano alla crescita esponenziale del monte debito.

Pertanto, lo scrivente ritiene che l'indebitamento iniziale con gli istituti di credito siano stati contratti nella prospettiva plausibile di poterne sostenere il carico.

Il Gestore facendo seguito a specifiche doglianze del legale del sig. Occhipinti, ritiene utile indagare anche il c.d. "*merito creditorio*" degli istituti eroganti. Dalla ricostruzione sopra esposta è innegabile che gli istituti di credito fossero consapevoli del progressivo aumento del debito del sig. Occhipinti, a fronte delle richieste di linee di credito fatte dallo stesso per pagare le necessità della sua famiglia, ignorando la situazione finanziaria e patrimoniale già fortemente in crisi.

### 6. ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE

L'incapacità di onorare i propri debiti è spiegata dallo *status* anche intermittente di diverse "occupazioni" all'interno dello stesso ---.

Nonostante il sig. Occhipinti è riconosciuto come un impiegato diligente e professionale, questi

ha dovuto patire nel corso degli anni, cambiamenti di mansione che variavano lo stipendio al ribasso.

La sig.ra Occhipinti nonostante un'affannosa ricerca non è mai riuscita a trovare collocazione. Quanto alla meritevolezza dei consumatori non vi è dubbio che questi hanno fatto ricorso al credito per poter onorare i propri debiti.

A questo proposito, oltre a quanto analiticamente esposto sopra, si richiama testualmente quanto riferito spontaneamente dal sig. Occhipinti in sede di interrogatorio: *“Non ritengo di aver danneggiato i miei creditori. Ed infatti ho fatto sempre ricorso al credito nel tentativo di onorare i miei debiti. Non ho mai utilizzato il credito concessomi per uso personale e di godimento ma sempre e solo per ripianare i debiti e procedere al sostentamento ed alle normali esigenze familiari. Quando mi sono rivolto ai consulenti delle finanziarie mi è stata sempre prospettata la ragionevole possibilità di adempiere ottenendo la concessione di un credito sempre proporzionato alle mie capacità patrimoniali”*. Il graduale e progressivo aumento del debito originario è sintomatico di un sistema creditizio che anziché aiutare il sig. Occhipinti lo ha letteralmente fagocitato.

#### 7. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Gli esiti delle ricerche presso le banche dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia rilevano le sofferenze come esposte dal proponente.

Dai modelli C.U. consegnati e quelli effettivamente presentati presso l'Agenzia Entrate e dall'analisi del cassetto fiscale, non emergono comunicazioni d'irregolarità così come nei dati di registro non risultano stipulati atti negli ultimi cinque anni estranei a quanto dichiarato dal debitore

#### 8. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalla documentazione allegata in atti dal debitore e dalle indagini eseguite dal gestore, ad oggi non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori.

Negli ultimi cinque anni, come asserito dai debitori e come riscontrato nel cassetto fiscale dallo stesso Gestore, non è stato compiuto, dal sig. Occhipinti alcun atto dispositivo di beni.

#### 9. ATTI DI PIGNORAMENTO

Il sig. Occhipinti ha ricevuto due atti di pignoramento uno della Banca Findomestic S.p.A. e l'altro dalla Link Finanziaria.

#### 10. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE NONCHE' SULLA

## PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA- SUL COMPORTAMENTO DEL CREDITORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL C.C.I.

La documentazione fornita dal sig. Occhipinti ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente e la documentazione depositata risulta attendibile in quanto ha trovato riscontro con gli accessi effettuati dal gestore.

La proposta formulata dall'istante mette a disposizione del piano, **una rata mensile di € 180,76 per un durata di 72 mesi.**

A questo proposito, il gestore ritiene che tale rata sia sostenibile dal sig. Occhipinti con il suo stipendio.

La rata di € 180,76 è pienamente sostenibile dalla famiglia Occhipinti in quanto incide per circa il 12,05% sullo stipendio medio calcolato del proponente.

Il piano pare dunque pienamente sostenibile e ben strutturato, considerando uno stipendio medio pari a circa € 1.500,00 a cui si potrebbero aggiungere gli aiuti della famiglia e la tabella delle spese medie mensili che prevedono un costo mensile di circa €1.314,00 per il fabbisogno della famiglia Occhipinti.

La tabella riepilogativa delle spese medie mensili, indicata nel piano del consumatore appare veritiera.

Giova ricordare che il sig. Occhipinti si è indebitato per far fronte ai bisogni primari della famiglia, in quanto si è trovato improvvisamente privo di qualsiasi risorsa economica.

Si ribadisce che il piano del consumatore inoltre offre un'ulteriore garanzia a proprio sostegno ed in particolare si auspica che i figli, trovando giusta occupazione, potrebbero non gravare sulle entrate familiari e addirittura aiutare il padre.

In conclusione, il gestore ritiene che il piano sia fattibile e pienamente sostenibile dal sig. Occhipinti.

L'importo complessivo che la famiglia andrebbe a corrispondere è pari ad € **13.014,39**.

Nelle Note di Stabilità Finanziaria e Vigilanza n. 23 di dicembre 2020 della Banca D'Italia si legge testualmente che *“Il prezzo delle sofferenze cedute nel 2019, ricavato sulla base della rilevazione annuale condotta a partire dal 2016 su un campione molto ampio di operazioni, è stato pari al 23% dell'esposizione lorda di bilancio al momento della cessione, sostanzialmente invariato rispetto al 2018, a fronte peraltro di una lieve riduzione dell'anzianità media (da 5,5 a 4,6 anni) delle posizioni cedute. **Il prezzo è stato pari al 31% (34% nel 2018) per le sofferenze assistite da garanzie reali e al 12% (10% nel 2018) per le altre**”*.

Pertanto, considerando che il credito è stato ceduto al 12% del suo valore originario ed il sig. Occhipinti ne sta offrendo il 15%, non vi è alcun dubbio che anche da un punto di vista economico gli attuali creditori cessionari possono ritenere conveniente il piano proposto.

Ma vi è di più. Nel caso in cui i creditori non ritenessero il piano conveniente, va opportunamente richiamato l'art. 12 bis, comma 3-bis, legge n. 3/12 (come introdotto dalla

legge di conversione del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 c.d. decreto Ristori, che ha anticipato alcune delle norme già previste in materia di sovraindebitamento nell'ambito del Codice della crisi di impresa) secondo cui: *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, **non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa**, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*. Orbene, come esposto sopra è innegabile che nella fattispecie in esame i creditori abbiano concorso a determinare la situazione di sovraindebitamento.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del t.u. bancario (124-bis in materia di credito ai consumatori e 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della *“buona fede precontrattuale”* (art. 1337 c.c.). Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate ed opportunamente verificate. Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore. Orbene applicando i principi sopra delineati al caso di specie ed alla luce di tutto quanto esposto sopra, non vi è alcun dubbio che la valutazione del merito creditizio non è stata compiuta con la richiesta diligenza professionale.

#### **Il piano del consumatore e le proposte per i singoli creditori**

<b>Passivo</b>	<b>Debito residuo</b>	<b>% di soddisfazione</b>	<b>Debito da soddisfare</b>
Compenso Gestore della crisi	€ 1.500,00	100%	€ 1.500,00
Avv. Mariano Guzzo	€ 900,00	100%	€ 900,00
CRIO SPV Srl	€ 8.650,00	15%	€ 1.297,50
Findomestic Banca Spa	€ 15.769,09	15%	€ 2.365,36
IFIS NPL Spa	€ 14.116,00	15%	€ 2.117,40
Riscossione Sicilia Spa	€ 1.463,70	15%	€ 219,56
CCIAA	1.381,53 €	15%	207,23 €
Regione Siciliana - Bollo Auto	€ 444,31	15%	€ 66,65
Fides	€ 28.938,00	15%	€ 4.340,70
<b>Totale Passivo</b>	<b>€ 73.162,63</b>		<b>€ 13.014,39</b>

Si precisa che per quanto riguarda il piano del consumatore va anzitutto rilevato che i crediti assistiti

da privilegio vanno integralmente soddisfatti atteso che questi “...*devono essere soddisfatti integralmente e/o ricevere il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione*”.

Orbene i pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine indicato nel piano del consumatore provvedendo al pagamento delle spese in prededuzione e di quelle in privilegio.

Negli anni successivi appare equa e giusta la distribuzione proposta nel piano del consumatore tenendo conto dei privilegi e del grado di incidenza.

#### **ATTESTAZIONE AI SENSI DEL C.C.I.**

Alla luce di quanto sopra, pare quindi chiaro che il ricorrente si trova in una situazione di “sovraindebitamento”, come previsto dal C.C.I. ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, atteso anche che dalle ispezioni effettuate dallo scrivente, il ricorrente è titolare di reddito che non gli consente l'adempimento delle proprie obbligazioni e non dispone di beni immobili da poter sottoporre ad una procedura di liquidazione. Pare altresì chiaro che, ai sensi del C.C.I., il ricorrente possiede il requisito di “consumatore”, avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Inoltre, ai sensi del C.C.I.:

- 1) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- 2) Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- 3) Non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui al C.C.I.;
- 4) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, lo scrivente O.C.C. Dott. Salvatore Lo Cicero, sulla base della documentazione ricevuta ed in particolare delle risorse finanziarie offerte a garanzia della corretta esecuzione del Piano, della sussistenza della meritevolezza dei proponenti, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta di ristrutturazione dei debiti, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri non prevedibili

#### **ATTESTA**

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il

conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Pertanto, il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale per la relativa omologa.

Con perfetta osservanza.

Palermo, 12 IX 2023

Il gestore della crisi  
*Dott. Salvatore Lo Cicero*

#### ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

- 1 - Dati anagrafici;
- 2 - Mod 730 2017;
- 3 - Mod 730 2018;
- 4 - Mod 730 2019;
- 5 - Mod 730 2020;
- 6 - Risultanze catastali fabbricati nazionale;



- 7 - Risultanze catastali terreni nazionale;
- 8 - Documenti di identità;
- 9 - CR202102161133\_RICH\_---\_PER\_---;
- 10 - Risposta CRIF Occhipinti;
- 11 - Estratto di ruolo OCCHIPINTI;
- 12 - Atto di pignoramento Findomestic;
- 13 - Contratto Fides;
- 14 - Autocertificazione stato di famiglia Occhipinti;
- 15 - Busta paga gennaio 2021 Occhipinti;
- 16 - Buste paghe 2020 Occhipinti;
- 17 - Buste pagine 2019 Occhipinti;
- 18 - Buste paghe 2018 Occhipinti;
- 19 - Buste paghe 2017 Occhipinti;
- 20 - Buste paghe 2016 Occhipinti;
- 21 - Elenco spese familiari Occhipinti;
- 22 - Bonifico OCC;
- 23 - Buste paghe Occhipinti;
- 24 - cedolino\_60189\_2021\_02 (1);
- 25 - cedolino\_60189\_2021\_03 (5);
- 26 - cedolino\_60189\_2021\_04 (2);
- 27 - cedolino\_60189\_2021\_05 (2);
- 28 - cedolino\_60189\_2021\_06 (3);
- 29 - cedolino\_60189\_2021\_07 (3);
- 30 - cedolino\_60189\_2021\_08 (2);
- 31 - cedolino\_60189\_2021\_09 (2);
- 32 - cedolino\_60189\_2021\_10 (2);
- 33 - cedolino\_60189\_2021\_11 (1);
- 34 - cedolino\_60189\_2021\_12 (1);
- 35 - Estratto di Ruolo Occhipinti new;
- 36 - occhipinti ang – reclamo;
- 37 - Piano del consumatore Occhipinti;
- 38 - Pignoramento presso terzi Link Finanziaria;
- 39 - Redditi pececepti 2008;
- 40 - Redditi percepiti 2009\_1;
- 41 - Redditi percepiti 2009\_2;
- 42 - Redditi percepiti 2010\_1;
- 43 - Redditi percepiti 2010\_2;
- 44 - Redditi percepiti 2010\_3;
- 45 - Redditi percepiti 2011;
- 46 - Redditi percepiti 2012;
- 47 - Redditi percepiti 2013;
- 48 - Redditi percepiti 2014\_1;
- 49 - Redditi percepiti 2014\_2;
- 50 - Redditi percepiti 2015;
- 51 - Redditi percepiti 2016;
- 52 - Redditi percepiti 2017;
- 53 - Redditi percepiti 2018;
- 54 - Redditi percepiti 2019;
- 55 - Redditi percepiti 2020;
- 56 - Redditi percepiti 2021;
- 57 - Richiesta Nomina OCC;
- 58 - Visura PRA Occhipinti;